

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Nicola Rocco di Torrepadula | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore) |

nella seduta del 23 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

La vicenda portata alla Cognizione del Collegio attiene alla mancata esecuzione da parte dell'intermediario di un ordine di pagamento inserito in modalità *on-line* dal ricorrente,

Con nota del 4 dicembre 2008, il ricorrente, tramite il proprio legale, ha contestato all'intermediario il negativo esito di una disposizione di pagamento, ordinata *on line* con apposito modulo ("F24"), a favore dell'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha dedotto che la necessità di procedere ad una nuova operazione ha comportato un aggravio di spesa di € 101,15 a titolo di sanzione e di interessi per tardivo pagamento; ne ha, conseguentemente, chiesto il rimborso all'intermediario *"quale ristoro di uno specifico comportamento negligente [della banca], reso ancora più [grave] ove si consideri l'attività professionale (commercialista) svolta [dal ricorrente] e il disdoro che potrebbe derivargli"*.

Con nota del 9 gennaio 2009, l'intermediario ha dato riscontro al reclamo, contestando gli addebiti mossi dal ricorrente. L'intermediario ha osservato che il mancato pagamento era dipeso dalla circostanza che il cliente non aveva indicato nel modulo le corrette coordinate di addebito bancario: il cliente aveva, infatti, indicato le vecchie coordinate del conto corrente, ancorché le stesse fossero nel frattempo cambiate per effetto dell'acquisizione, da parte dello stesso intermediario, dello sportello in capo al quale era incardinato il rapporto. Una circostanza, questa, secondo l'intermediario che avrebbe costituito un *"fatto notorio oggetto di notizie e resoconti dettagliati" sulla stampa locale*.

Non soddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente ha adito l'Arbitro Bancario Finanziario. Ribadendo il contenuto del reclamo il ricorrente ha, in particolare, sottolineato l'assenza di comunicazioni da parte dell'intermediario in merito all'acquisizione dello sportello e ha chiesto *"il rimborso della somma di € 101,15, il costo delle due raccomandate A/R, nonché le spese di € 20 e gli interessi legali maturati sulla somma di 101,15 dal 17/11/08 ad oggi"*.

L'intermediario ha risposto al ricorso con controdeduzioni tempestivamente depositate, nelle quali ha reso noto *"di avere riesaminato ed accolte le richieste economiche avanzate dal cliente e di avere provveduto in data 13/1/2010 a liquidare la somma complessiva di € 132,85"*, chiedendo così al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere.

A tale richiesta non si è opposto il ricorrente, il quale, con nota del 15 gennaio 2009, ha dichiarato di essere stato soddisfatto ed ha chiesto di disporre la chiusura della pratica.

Tanto premesso, il Collegio prende atto che nel corso del procedimento l'interesse che ha spinto il ricorrente ad adire l'ABF è stato integralmente soddisfatto, sicché, in linea con i propri precedenti provvedimenti in tema, dichiara cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI